

LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335: **Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.**

(In G.U. 29 ottobre 1991, n. 254; in B.U. 19 novembre 1991, n. 51)

Art. 1. – 1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Art. 2. – 1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'art. 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento¹⁾.

Art. 3. – 1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano nonché dalla pretura circondariale di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.²⁾

2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.

¹⁾ Vedi il D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, art. 1.

²⁾ Comma così integrato dall'art. 1 della Legge 12 agosto 1993, n. 311.

